



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Presidente rel.
- dott. Vincenza Agnese - giudice
- dott.ssa Stefano Franchioni - giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento di concordato fallimentare nel Fallimento Gesm Group sas di Tanghetti Tersilla promosso con ricorso depositato in data 5. 10.2017 e successive integrazioni da Gesm spa Fashion Factory , con l'avv. Pierpaolo Giuseppe Galimi.

Il collegio rileva quanto segue.

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del curatore e del comitato dei creditori e poiché la proposta prevede la formazione di classi essa, prima di essere comunicata ai creditori ai fini del voto, va sottoposta al giudizio del tribunale ex art. 125 terzo comma l.f. affinché verifichi il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124 secondo comma lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'art. 124 terzo comma l.f.

La proposta prevede n. otto classi: le prime sette distinte con le lettere da A a G riguardano creditori assistiti da diversi gradi di privilegio (essenzialmente erariali ), ai quali vengono attribuite diverse percentuali di soddisfacimento (dal 3% alla classe A allo 0,48 alla classe G). L'ultima classe, individuata come classe H, comprende i creditori privilegiati degradati e i chirografari ab origine, ai quali viene proposto il pagamento nella misura dello 0,12%.

Ciò premesso, il curatore con nota depositata il 12 giugno 2019 ha precisato che rispetto ai crediti con privilegio speciale ex artt. 2778 nn. 4 e 7 (rispettivamente di euro 351,64 e di euro 52,73) essi sono da considerarsi chirografari, in quanto non identificabile il bene su cui graverebbero.

Il Tribunale rileva inoltre che la formazione delle classi in senso giuridico, ai fini del voto, rileva per la suddivisione dei soli creditori chirografari (ab origine o in quanto declassati) (cfr. sul punto Trib. Milano 5.3.2012)

Il proponente - come sopra esposto – ha raccolto detti crediti in un'unica classe , la classe H; mentre le precedenti “classi” attengono alle diverse percentuali di soddisfazione offerte ai creditori

assistiti da privilegio. Dette diverse misure di pagamento sono ammissibili in quanto provengono da finanza terza, liberamente allocabile.

La relazione agli atti attesta quanto prescritto dall'art. 124 terzo comma l.f. e l'attestatore anzi rileva che l'omologa del concordato comporterà "un presumibile aumento, ancorchè residuale, della misura di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari della Procedura".

Stante tutto quanto sopra il tribunale ritiene che la proposta non configuri delle classi in senso tecnico-giuridico, ma per così dire categorie di creditori privilegiati soddisfatti in percentuali diverse, legittimamente previste, fatta eccezione per l'assenza del privilegio speciale sopra indicata, sicchè i relativi modesti crediti andranno considerati chirografari.

Solo la parte di credito degradata al chirografo è ammessa al voto e poiché ad essa viene attribuita la medesima percentuale di soddisfacimento prevista per il credito ab origine chirografario in realtà la proposta in esame va riqualificata come senza classi.

*P. Q. M.*

Il Tribunale, visto l'art. 125, comma 3, l.f. così provvede:

- dichiara non corretta la formazione di classi con riferimento ai crediti privilegiati;
- dà atto che nella proposta le porzioni di credito degradate al chirografo e quelle chirografarie ab origine sono soddisfatte nella medesima percentuale, sicchè la presente proposta concordataria va considerata priva della formazione di classi.

Brescia, 20.6.2019

Il Presidente

*Angelina Augusta Baldissera*